

Legge regionale 23 maggio 2024, n. 8

ULTERIORI DISPOSIZIONI DI ADEGUAMENTO DELL'ORDINAMENTO REGIONALE

(Bollettino Ufficiale n. 6, del 29.05.2024)

Art. 1.

(Modifiche alla legge regionale 1 luglio 1994, n. 29 (Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio))

1. Alla l.r. 29/1994, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 dell'articolo 30, come modificato dall'articolo 27, comma 1, lettera a), della legge regionale 28 dicembre 2023, n. 20 (Disposizioni collegate alla legge di stabilità della Regione Liguria per l'anno finanziario 2024 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2024 – 2026)), è sostituito dal seguente:

“ 1. Sono vietati l'uso e la detenzione di richiami vivi che non siano identificati mediante anello inamovibile numerato, rilasciato dalla Regione, anche in aggiunta a quello dell'allevatore. L'anello rilasciato dalla Regione è il solo ad avere valore legale per la legittima detenzione e utilizzazione venatoria di richiami vivi. A seguito dell'eventuale rilascio del nuovo contrassegno lo stesso è apposto, in aggiunta al precedente, ai richiami vivi posseduti. I contrassegni inamovibili possono essere sostituiti per ragioni di benessere animale a causa di lesioni insorte e per finalità terapeutiche comprovate da un medico veterinario, per intervenuto deterioramento accertato da personale addetto alla vigilanza venatoria o dalle associazioni ornitologiche riconosciute, o dagli enti o dagli istituti ornitologici riconosciuti, o per esigenze di uniformazione dei contrassegni di individuazione dei richiami disposte dalle autorità, su richiesta motivata e documentata del detentore, corredata di dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa). Tali anelli devono essere annotati sul registro personale rilasciato al detentore di richiami vivi previsto dal regolamento di cui al comma 2. Le caratteristiche di inamovibilità sono tali quando l'anello è privo di punti di frattura, tanto da renderne impossibile il riutilizzo una volta tolto. I richiami vivi privi di anello sono immediatamente liberati dal personale di vigilanza. ”;

b) dopo il comma 7 dell'articolo 36, è aggiunto il seguente:

“ 7 bis. Al fine di prevenire i rischi connessi alla dispersione degli ungulati feriti in azione di caccia, per ragioni sanitarie o di tutela dell'incolumità pubblica e di sicurezza della circolazione, il recupero e l'abbattimento degli animali colpiti può essere effettuato anche al di fuori degli orari e dei giorni previsti per l'attività venatoria, previa comunicazione da effettuarsi entro la chiusura della giornata di caccia agli ambiti territoriali di caccia o comprensori alpini territorialmente competenti e alla polizia regionale di cui all'articolo 19, comma 3, della l. 157/1992, che possono disporre l'accompagnamento del cacciatore da parte di personale qualificato. Per la ricerca degli animali feriti ci si avvale, salvo caso di comprovata irreperibilità, di cani da traccia abilitati da prove di lavoro organizzate dall'ENCI e di conduttori in possesso di abilitazione rilasciata dalla Regione o dalle province previo corso di istruzione e superamento di una prova di esame. Allo

scopo di recuperare e abbattere l'animale ferito si possono portare e si può fare uso delle armi di cui all'articolo 13 della l. 157/1992. Negli ambiti protetti e nelle aziende venatorie la ricerca del capo ferito viene compiuta con l'autorizzazione della Regione o del titolare dell'azienda venatoria. Le spoglie dell'animale recuperato sono di proprietà del cacciatore che lo ha ferito. ”;

c) il comma 1 quater dell'articolo 49, come modificato dall'articolo 27, comma 1, lettera c), della l.r. 20/2023, è sostituito dal seguente:

“ 1 quater. Fatte salve le previsioni dell'articolo 7 della legge 28 dicembre 2015, n. 221 (Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali), per le violazioni di cui all'articolo 47, comma 7 quater, si applica la sanzione amministrativa da euro 500,00 a euro 2.000,00. ”.

Art. 2.

(Modifiche all'articolo 60 del regolamento regionale 29 giugno 1999, n. 1 (Regolamento delle prescrizioni di massima e di polizia forestale))

1. All'articolo 60 del r.r. 1/1999, come sostituito dall'articolo 66 della l.r. 20/2023, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, dopo le parole: “ operazioni connesse ” sono inserite le seguenti: “ , di natura temporanea, ”;

b) il comma 4, è sostituito dal seguente:

“ 4. Le operazioni connesse agli interventi selvicolturali di cui al comma 2, in quanto tali, sono soggette all'autorizzazione di cui all'articolo 14, comma 7, della l.r. 4/1999, fermi restando i casi di esenzione previsti dall'articolo 149, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137). ”;

c) alla fine del comma 5, è aggiunto il seguente periodo: “ Per l'effettiva applicazione del presente comma, la Giunta regionale emana specifiche linee guida attuative. ”.

Art. 3.

(Modifica dell'articolo 5 bis della legge regionale 6 giugno 2008, n. 16 (Disciplina dell'attività edilizia))

1. Il comma 1 bis dell'articolo 5 bis della l.r. 16/2008, introdotto dall'articolo 70 della l.r. 20/2023, è sostituito dal seguente:

“ 1 bis. Allo scopo di promuovere gli investimenti in agricoltura, tutelare il paesaggio, favorire il recupero e il mantenimento dell'equilibrio idrogeologico, le opere di manutenzione e ripristino funzionale di sistemazioni idrauliche agrarie quali le fasce terrazzate con muri a secco, ove rientranti nella fattispecie prevista dall'articolo 6, comma 1, lettera d), del d.p.r. 380/2001 e dall'articolo 149, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) per la loro esecuzione non necessitano di autorizzazioni, pareri, nulla osta né altri atti di assenso comunque denominati. ”.

Art. 4.

(Modifiche alla l.r. 20/2023)

1. Alla l.r. 20/2023, sono apportate le seguenti modifiche:

a) l'articolo 59, è abrogato;

b) al comma 1 dell'articolo 75, le parole: “ 30 giugno 2024 ” sono sostituite dalle seguenti: “ 31 dicembre 2024 ”.

Art. 5.***(Misura straordinaria per il ripristino della viabilità provinciale)***

1. Al fine di ripristinare la funzionalità delle infrastrutture viarie danneggiate dagli eventi meteorologici verificatisi dal 9 febbraio 2024 al 2 maggio 2024 sul territorio regionale che hanno comportato situazioni di limitazione alla circolazione veicolare ovvero difficoltà all'accessibilità di nuclei abitati, è costituito, per l'anno 2024, un fondo con la dotazione complessiva di euro 3.850.000,00 da assegnare alla Città metropolitana di Genova e alle province per il finanziamento di interventi finalizzati al ripristino strutturale delle viabilità provinciali danneggiate.

2. La Giunta regionale individua gli interventi da ammettere a finanziamento per fare fronte alle situazioni di cui al comma 1 sulla base dell'istruttoria svolta dalla struttura regionale competente in materia di Protezione civile in applicazione delle vigenti procedure di segnalazione del danno.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante le seguenti variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio di previsione 2024-2026, per l'esercizio 2024:

- riduzione dell'autorizzazione di spesa di euro 3.850.000,00 (tremilionioottococinquantamila/00) in termini di competenza e di cassa nell'ambito della Missione 18 "Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali", Programma 1 "Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali", Titolo 2 "Spese in conto capitale" e contestuale autorizzazione della spesa e iscrizione del medesimo importo in termini di competenza e di cassa alla Missione 10 "Trasporti e diritto alla mobilità", Programma 5 "Viabilità e infrastrutture stradali", Titolo 2 "Spese in conto capitale".

Art. 6.***(Misure finalizzate alla realizzazione della seconda fase della nuova diga foranea del porto di Genova)***

1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo, nell'esercizio 2025, a favore del Commissario straordinario di cui all'articolo 1 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109 (Disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze) convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130 o, su richiesta del medesimo, dell'Autorità di sistema del Mar Ligure occidentale, aggiuntivo rispetto alle risorse già assegnate, il quale semestralmente redige una relazione sullo stato avanzamento lavori, da sottoporre al parere del Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria, da altre amministrazioni, fino a un massimo di euro 57.000.000,00 in considerazione della perdurante esigenza di garantire la completa copertura finanziaria per la realizzazione e il completamento della seconda fase della nuova diga foranea del porto di Genova, opera di interesse nazionale rientrante tra gli interventi previsti dal programma straordinario di cui all'articolo 9 bis del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109 (Disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze) convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, adottato dal Commissario straordinario per la ricostruzione del viadotto autostradale Polcevera con decreti 15 gennaio 2019, n. 2 e 28 febbraio 2020, n. 1 e successivi aggiornamenti, nonché rientrante tra gli interventi di cui all'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 (Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi

infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici) convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), numero 7), del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59 (Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti) convertito, con modificazioni, dalla legge 1 luglio 2021, n. 101, di cui all'articolo 44 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 (Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure) convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 e di cui all'articolo 1, comma 6, lettera c), numero 4), del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19 (Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)) convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56. (1)

2. Il contributo di cui al comma 1 è concesso ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 27 dicembre 2016, n. 34 (Legge di stabilità della Regione Liguria per l'anno finanziario 2017). (2)

3. A copertura dell'investimento di cui al comma 1, la Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 62 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e nel rispetto dell'articolo 3, commi 16 e 21, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2004)), è autorizzata, per l'anno 2025, a ricorrere all'indebitamento, nell'importo massimo di euro 57.000.000,00, ulteriori, alle stesse condizioni di tasso e durata, rispetto a quelli autorizzati per il medesimo esercizio dall'articolo 3 della legge regionale 28 dicembre 2023, n. 21 (Bilancio di previsione della Regione Liguria per gli anni finanziari 2024-2026), con conseguente integrazione dell'"Elenco delle spese di investimento iscritte nel bilancio di previsione 2024-2026 finanziate con il ricorso al debito - parte I - Elenco dei programmi per spese di investimento finanziati con il ricorso al debito autorizzato per il triennio 2024-2026", allegato alla medesima legge.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante le seguenti variazioni agli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio di previsione 2024-2026:

anno 2025

stato di previsione dell'entrata

- iscrizione, in termini di competenza, di euro 57.000.000,00 (cinquantasettemilioni/00) al Titolo 6 "Accensione prestiti", Tipologia 300 "Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine".

stato di previsione della spesa

- autorizzazione della spesa e iscrizione, in termini di competenza, di euro 57.000.000,00 (cinquantasettemilioni/00) alla Missione 10 "Trasporti e diritto alla mobilità", Programma 3 "Trasporto per vie d'acqua", Titolo 2 "Spese in conto capitale";

- riduzione dell'autorizzazione di spesa di euro 3.922.000,00 (tremilioninovecentoventiduemila/00), in termini di competenza, nell'ambito della Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 1 "Fondo di riserva", Titolo 1 "Spese correnti";

- autorizzazione della spesa e iscrizione di euro 3.135.000,00 (tremilionicentotrentacinquemila/00), in termini di competenza, alla Missione 50 "Debito pubblico", Programma 1 "Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari", Titolo 1

“Spese correnti”;

- autorizzazione della spesa e iscrizione di euro 787.000,00 (settecentottantasettemila/00), in termini di competenza, alla Missione 50 “Debito pubblico”, Programma 2 “Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari”, Titolo 4 “Rimborso prestiti”.

anno 2026

stato di previsione della spesa

- riduzione dell'autorizzazione di spesa di euro 3.922.000,00 (tre milioni novecentoventiduemila/00), in termini di competenza, nell'ambito della Missione 20 “Fondi e Accantonamenti”, Programma 1 “Fondo di riserva”, Titolo 1 “Spese correnti”;

- autorizzazione della spesa e iscrizione di euro 3.092.000,00 (tre milioni novantaduemila/00), in termini di competenza, alla Missione 50 “Debito pubblico”, Programma 1 “Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari”, Titolo 1 “Spese correnti”;

- autorizzazione della spesa e iscrizione di euro 830.000,00 (ottocentotrentamila/00) in termini di competenza alla Missione 50 “Debito pubblico”, Programma 2 “Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari”, Titolo 4 “Rimborso prestiti”.

5. Agli oneri derivanti dall'ammortamento del debito conseguente all'attuazione del presente articolo per gli esercizi successivi al 2026, si fa fronte nell'ambito delle autorizzazioni di spesa annualmente disposte dalla legge di approvazione del bilancio ai sensi di quanto previsto dall'articolo 38 del d.lgs. 118/2011 con i relativi bilanci.

Art. 7.

(Variazioni agli allegati al bilancio di previsione 2024-2026)

1. I seguenti schemi e allegati al bilancio di previsione 2024-2026 sono modificati secondo le variazioni apportate agli stati di previsione dell'entrata e della spesa previste dagli articoli 5 e 6:

- prospetto dimostrativo dell'equilibrio di bilancio;
- prospetto dimostrativo limiti di indebitamento;
- elenco delle spese iscritte nel bilancio di previsione 2024-2026 da finanziarsi con mutuo o altre forme di indebitamento – parte I.

Art. 8.

(Modifica all'articolo 6 della legge regionale 1 marzo 2022, n. 2 (Norme per la raccolta, coltivazione e commercializzazione di tartufi freschi e conservati destinati al consumo e per la tutela e valorizzazione degli ecosistemi tartufigeni in Liguria))

1. Il comma 2 dell'articolo 6 della l.r. 2/2022, è sostituito dal seguente:

“ 2. La Regione, su conforme parere di uno dei centri o istituti di ricerca specializzati di cui all'articolo 2 della l. 752/1985, con proprio atto, al fine di preservare il patrimonio tartufigeno, può variare il calendario regionale di raccolta in relazione all'andamento delle condizioni meteo climatiche, anche con riferimento a specifiche zone geografiche di raccolta di cui all'articolo 7. ”.

Art. 9.

(Disposizione di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione degli articoli 1, 2, 3, 4, 7 e 8 della presente

legge non derivano nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

Art. 10.

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Allegati

All1 – Allegato 1 – Prospetto dimostrativo dell'equilibrio di bilancio; Prospetto dimostrativo limiti di indebitamento; Elenco delle spese iscritte nel bilancio di previsione 2024-2026 da finanziarsi con mutuo o altre forme di indebitamento – parte I

Note

(1) Comma così modificato dall' art. 9 della L.R. 31 luglio 2025, n. 14 .

(2) Comma così modificato dall' art. 15 della L.R. 18 maggio 2026, n. 5 .